



TRIBUNALE DI LARINO
Ufficio Esecuzioni e fallimenti

Spett.le

Dott. Carlo Sgrignuoli

Dott.ssa Testa Vittoria Rita

Professionisti delegati e custodi

Curatori, commissari giudiziali e liquidatori

e.p.c.

Sig. Presidente del Tribunale

Consiglio dell'ordine degli avvocati di Larino

IL GIUDICE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 pubblicato in pari data sulla G.U. n. 60;

richiamati, in particolare l'art. 1 comma primo, del citato d.l., a mente del quale *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”*, nonché il successivo comma 2, il quale dispone che fino al 22 marzo 2020 *“sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”*;

ritenuta la necessità di garantire la sicurezza degli ausiliari del magistrato (stimatori, custodi, professionisti delegati, curatori, commissari giudiziari e liquidatori) incaricati nell'ambito delle procedure esecutive e concorsuali;

ritenuta inoltre la necessità di contenere e gestire gli effetti economici negativi che la emergenza epidemiologica in atto è potenzialmente in grado di determinare in seno alle procedure esecutive individuali e concorsuali;

rilevato, in particolare, che la situazione emergenziale è potenzialmente suscettibile determinare la vendita dei beni pignorati a prezzo notevolmente inferiore a quello giusto, e dunque in violazione dell'art. 586 c.p.c., in quanto capace di incidere sulla determinazione del mercato a formulare offerte di acquisto, sia in ragione della generale situazione di incertezza verificatasi, sia in considerazione della ritrosia dei potenziali offerenti ad esercitare il diritto di visita degli immobili a norma dell'art. 560 c.p.c. stante la necessità di attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 2 DPCM 8 marzo 2020;

P.Q.M.

1. Tutti gli esperimenti di vendita già fissati fino al 31 maggio 2020 (sia che sia previsto lo svolgimento in modalità telematica, sia che sia prevista la tradizionale forma analogica) si intendono rinviati ad una data compresa tra il 15 giugno ed il 15 luglio 2020, individuata dal professionista o dal curatore, o dal liquidatore con conseguente riapertura del termine per la presentazione delle offerte.

3. Il rinvio della vendita sarà pubblicato nelle stesse modalità e termini previsti per l'esecuzione degli adempimenti pubblicitari disposti con l'ordinanza di vendita o il programma di liquidazione. Se prima della pubblicazione del rinvio dovessero pervenire offerte di acquisto, queste saranno considerate valide ed il delegato, il curatore, o il liquidatore, il giorno fissato per l'apertura delle buste, verbalizzeranno l'apertura delle buste ed il rinvio della vendita, comunicandolo all'offerente, avendo cura di mantenerne segreta l'identità.

4. I termini per la esecuzione degli ordini di liberazione sono prorogati al 10 giugno, a meno che alla data del primo marzo 2020 non sia già intervenuta l'aggiudicazione del bene. Non è prorogata l'attuazione dell'ordine di liberazione quando il custode abbia notizia di: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria ecc.); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti o di terzi.

5. Sono altresì rinviati sino al 31 maggio 2020 i termini per il deposito dell'elaborato peritale, a meno che alla data odierna il perito non abbia già provveduto all'invio della copia del proprio elaborato alle parti a norma dell'art. 173-bis, comma terzo, c.p.c..

6. Sono rinviati al 31 maggio 2020 i termini entro cui il custode deve accedere all'immobile, a meno che questi non abbia notizia di: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti o di terzi.

7. E' sospeso, sino al 22 marzo 2020, l'esercizio del diritto di visita degli immobili da parte dei potenziali offerenti. A decorrere dal 23 marzo, è consentita la visita dei soli immobili liberi e non occupati, mentre la visita degli immobili occupati sarà esercitabile a partire dal primo giugno 2020.

8. Nei procedimenti di esecuzione forzata individuale sono sospesi sino al 22 marzo 2020 i termini processuali non ancora scaduti, ed in particolare:

In tutte le esecuzioni:

- il termine per il versamento dell'importo determinato in sede di conversione del pignoramento a norma dell'art. 495, comma 5 c.p.c.;
- il termine per il deposito dell'istanza di vendita di cui all'art. 497 c.p.c.;
- il termine per la notifica dell'avviso ai creditori iscritti di cui all'art. 498, comma secondo, c.p.c.;
- il termine per la notifica dell'atto di intervento al debitore ai sensi dell'art. 498, comma terzo, c.p.c.;
- il termine di cui all'art. 510 c.p.c. entro il quale i creditori non titolari devono munirsi di titolo esecutivo;
- il termine per il versamento del fondo spese disposto dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- il termine per l'esecuzione degli adempimenti pubblicitari fissato dal giudice dell'esecuzione;
- il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.;
- il termine per l'introduzione del giudizio di merito a norma degli artt. 616 e 618, comma secondo, c.p.c., nonché il termine per l'introduzione della divisione c.d. "endoesecutiva";
- il termine per il deposito dell'istanza di sospensione di cui all'art. 624 bis, commi primo e terzo, c.p.c. e per il deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza di cui al secondo comma del citato art. 624 bis;
- il termine per la riassunzione della procedura di cui all'art. 627 c.p.c..

Nelle esecuzioni mobiliari:

- il termine di cui all'art. 518, comma secondo, c.p.c. per l'individuazione delle cose da pignorare;
- il termine per il deposito degli atti di cui all'art. 518, comma sesto c.p.c.;
- il termine per l'asporto dei beni pignorati a norma dell'art. 521, comma quinto, c.p.c.;

- il termine per il deposito degli atti di cui all'art. 521-bis comma quinto c.p.c.;
- il termine per il versamento del saldo prezzo;
- il termine per la proposizione del reclamo a norma dell'art. 534 ter c.p.c.;

Nelle espropriazioni presso terzi;

- il termine per l'invio della dichiarazione di terzo di cui all'art. 543, comma 2 n. 4
- il termine per il deposito di cui all'art. 543, comma quarto c.p.c.;

Nelle espropriazioni immobiliari:

- il termine per il deposito di cui all'art. 557, comma secondo, c.p.c.;
- il termine per il deposito della documentazione ipocatastale di cui all'art. 567, comma secondo c.p.c., e quello eventualmente prorogato dal giudice dell'esecuzione;
- il termine per il deposito del prezzo di aggiudicazione a cura dell'aggiudicatario di cui all'art. 585 c.p.c.;
- il termine per il deposito delle istanze di assegnazione di cui all'art. 588 c.p.c.,
- il termine per il deposito del piano di riparto di cui all'art. 596, comma primo, c.p.c.;

Nell'esecuzione per consegna o rilascio:

- il termine per l'esecuzione del rilascio di cui all'art. 608 c.p.c.;
- il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 609 c.p.c.;

9. Nelle procedure fallimentari sono sospesi sino al 22 marzo 2020 i termini processuali non ancora scaduti, ed in particolare:

- Il termine di fissazione dell'udienza di cui all'art. 15, comma 3, l.fall.;
- il termine di sette giorni di cui all'art. 15, comma 4 l.fall.;
- il termine per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo di cui all'art. 16 comma 2 n. 5;
- il termine per il reclamo di cui all'art. 18 comma 1 l.fall.
- il termine entro il quale il giudice delegato provvede sui reclami a norma dell'art. 25, comma 1 n. 5 l.fall.;
- il termine per la proposizione del reclamo di cui all'art. 26;
- il termine per il deposito delle relazioni di cui all'art. 33 l.fall.;
- il termine per la proposizione del reclamo di cui all'art. 36 l.fall.;
- il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di cui all'art. 93 l.fall.;
- il termine per il deposito dello stato passivo di cui all'art. 95, comma 2, l.fall.;
- il termine per il deposito della documentazione di cui all'art. 96, comma 2 n. 3 l.fall.;
- i termini del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui all'art. 99 l.fall.;

- il termine per il deposito delle domande di insinuazione tardive ed ultratardive di cui all'art. 101 l.fall.;
- il termine per il deposito del programma di liquidazione di cui all'art. 104 ter l.fall.;
- il termine per la presentazione dei riparti parziali di cui all'art. 110, comma 1, l.fall.;
- il termine per la proposizione del reclamo di cui all'art. 110, comma 3 l.fall.;

Si comunico

Larino, li 10/03/2020

**Il Giudice delegato e dell'esecuzione.
Rinaldo d'Alonzo**